



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

*e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*

*Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)*



## Stagione Sportiva 2023/2024

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 48/CSAT del 14 Maggio 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 14 Maggio 2024  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.**

**Reclami della società VIRTUS JUNIOR STABIA FR e CITTA DI CAMPAGNA 1919 (riuniti per connessioni)  
in riferimento al C.U. n.41/GST del 13.05.2024.**

**Gara – Virtus Junior Stabia Fr / Citta di Campagna 1919 dell' 11.05.2024 – Campionato Promozione Play Off, girone D. Prosecuzione della gara.**

La società Virtus Junior Stabia Fr e la società Città Di Campagna 1919 proponevano ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.41 del 13/05/2024, che aveva disposto la ripresa della gara dal minuto terzo del 2° tempo supplementare con il risultato di 1 a 2 in favore della società Città di Campagna 1919 chiedendo rispettivamente la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, in danno della società Città di Campagna 1919, in subordine, disporre la ripetizione della gara, mentre la società Città di Campagna 1919 concludeva solo per la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno dell'altra società. Preliminarmente, la Corte adita attesa la connessione oggettiva, dispone la riunione dei reclami. Letti gli atti ufficiali, il referto di gara, i numero due rapporti dei Commissari di Campo, sentita solo la società Virtus Junior Stabia Fr, essendo assente alla udienza del 14/05/2024, con orario fissato alle ore 13.30, la società Città di Campagna 1919, la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene entrambe le impugnative non meritevoli di accoglimento. Per quanto attiene il reclamo proposto della società Virtus Junior Stabia Fr, va osservato che, nel caso di specie, trova sicura applicazione l'art.33, comma 4, Regolamento LND. Ed invero, tale norma prevede che, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 CGS, la partita riprende dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto del DDG. Orbene, nella concreta fattispecie in esame, risulta evidente che alcuni pannelli della rete di recinzione, che delimitano il terreno di gioco dalla tribuna, sono stati danneggiati e divelti in modo non riparabile in tempi brevi dalla eccessiva foga per l'esultanza dei calciatori della squadra ospitata, immediatamente dopo la segnatura del gol di vantaggio. Infatti, alcuni calciatori della squadra ospitata si arrampicavano sulla rete di recinzione, per festeggiare verso i propri tifosi. Trattasi, dunque, di un episodio non fortuito, ma sicuramente non diretto a compiere atti di violenza (eccessiva foga nella esultanza come riportato dal Gst), per cui non appare sanzionabile questo comportamento ai sensi dell'art. 10 CGS. Va anche sottolineato, altresì, che il comportamento del pubblico presente, sia tifosi della società ospitante che quelli della società ospitata, era corretto e soltanto rumoroso attesa la importanza della posta in palio. Conseguentemente l'arbitro, come si evince dal referto nonché dai rapporti dei Commissari di Campi, ha dovuto sospendere la partita perché i Carabinieri presenti evidenziavano che era venuta meno, per ragioni di ordine pubblico, la sicurezza circa la incolumità dei presenti essendo le due tifoserie sulla stessa Tribuna e perché il danno alla recinzione non era riparabile. Per quanto attiene il reclamo proposto della società Città di Campagna 1919, lo stesso va rigettato per le medesime ragioni innanzi esposte, nonché perché alcuna responsabilità è ascrivibile alla società ospitante dal momento che, come più volte ribadito, la rete di

recinzione non era riparabile in tempi brevi e pertanto, appare irrilevante la circostanza se la società ospitante si fosse prodigata o meno per la riparazione della recinzione. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare i reclami proposti da entrambe le società, e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.41/Gst del 13/05/2024. Dispone che la prosecuzione della gara avvenga a porte chiuse, salvo la ipotesi che la società ospitante non provveda alla riparazione della rete di recinzione nella parte danneggiata. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato per la società Virtus Junior Stabia Fr, dispone inoltre incamerarsi la tassa già versata per la società Città di Campagna 1919.**

Così deciso in Napoli, in data 14.05.2024

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.**

**Avv. E. Russo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 14 Maggio 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**